



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI



## **COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.figcpuglia.it](http://www.figcpuglia.it)

**Stagione Sportiva 2009/2010**

# **Comunicato Ufficiale N° 48 del 24 Giugno 2010**

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A DEL 14 MAGGIO 2010)**

Il Consiglio Federale

nella riunione del 14 maggio 2010 ha emanato il nuovo Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi nel testo allegato sub A)

#### **REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI**

##### **Art. 1**

1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco è compresa un'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva previsti dall'art. 43 bis del Regolamento della L.N.D.

2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale Uefa per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..

3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.

### **Modalità e titoli per l'iscrizione**

#### **Art. 2**

1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 3**

1 L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C..

2 I bandi dei corsi sono sottoposti a preventiva approvazione del Consiglio Federale.

3 L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi, promossi e organizzati dal Settore Tecnico, o con il supporto del medesimo Settore, dalla L.N.D. con la collaborazione dell'A.DI.SE. - Associazione Italiana Direttori Sportivi. Al Settore Tecnico compete la didattica dei corsi, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione.

4 I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione.

5 I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale.

### **Incompatibilità**

#### **Art. 4**

1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di dirigente federale e titolare di incarico federale, di sindaco o amministratore di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale.

2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva.

3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco Speciale o alla sezione dei collaboratori della gestione sportiva, comporta, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.

## **Commissione dell'Elenco Speciale**

### **Art. 5**

1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., la Commissione Direttori Sportivi, per l'adozione dei provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.
2. La Commissione è composta da:
  - due componenti designati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vice Presidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
  - un componente designato da ciascuna Lega Professionistica;
  - due componenti designati della Lega Nazionale Dilettanti;
  - quattro rappresentanti dei Direttori Sportivi, designati dall'A.DI.SE.I componenti sono nominati dal Consiglio Federale.
3. La Commissione dura in carica due stagioni sportive e svolge la sua attività con l'assistenza di un Segretario nominato dalla F.I.G.C..
4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti dandosi prevalenza in caso di parità, al voto del Presidente
5. La Commissione:
  - a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
  - b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
  - c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;
  - d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.
6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.

## **Doveri del Direttore Sportivo**

### **Art. 6**

1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo, deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva, dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C.
  - Commissione Direttori Sportivi.
2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società Sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento.
3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.

### **Art. 7**

1. Il Direttore Sportivo, che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società.
2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione.
3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.

### **Divieti**

#### **Art. 8**

1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.

### **Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti**

#### **Art. 9**

1. L'iscritto all'Elenco Speciale è soggetto all'osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui agli artt. 4, comma 4 e 5, comma 5 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia.

#### **Art.10**

Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

### **Art. 11**

1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni:

- a) residenza in Italia;
  - b) godimento dei diritti civili;
  - c) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi;
  - d) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti;
  - e) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.
- Trascorso inutilmente il termine del biennio, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire l'abilitazione ai fini della iscrizione all'elenco speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva

### **Art.12**

(ABROGATO)

## **1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A DELL'8 GIUGNO 2010)**

Il Consiglio Federale

- Visto ed esaminato il nuovo testo dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti allegato sub A);
- visti gli artt. 9 e 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

è concesso il visto di conformità all'art. 24 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti nel testo allegato sub A).

## Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

### Vecchio testo

#### Art. 24 L'iscrizione ai Campionati

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dai Comitati e dalle Divisioni.

Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un campo di giuoco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento;

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari.

### Nuovo testo

#### Art. 24 L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati e le Divisioni.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle NOIF.

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla LND;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati e le Divisioni hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati e Divisioni, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale o dalla Divisione competente.

## **2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **2.1. Segreteria**

#### **2.1.1. ART. 32/BIS - DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA.**

Per opportuna conoscenza delle dipendenti Società si riporta, qui di seguito il testo dell'art. 32 bis delle N.O.I.F. :

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il **25° anno di età**, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 luglio** di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.

Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre i termine di decadenza di 30 giorni dalla conclusione del medesimo campionato. “

**I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni scorse, saranno svincolati d'autorità al termine della Stagione Sportiva 2009 - 2010.**

**Per poter partecipare all'attività ufficiale nella Stagione Sportiva 2010 - 2011, i suddetti calciatori dovranno provvedere all'aggiornamento della posizione di tesseramento.**

### **3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A 5**

#### **3.1. SERIE C/1 GIRONE UNICO**

Alla Società REAL M. PUGLIA, brillante vincitrice della Finale Play-off nazionale, i complimenti della Delegazione Regionale per la prestigiosa promozione con l'augurio di sempre nuove affermazioni anche a livello nazionale.

#### **CLASSIFICA RIPESCAGGI**

A seguito dell'assegnazione alla Società REAL M.PUGLIA, di uno dei quattro posti in Serie B, attraverso i Play-Off tra le Società seconde classificate nel proprio Campionato Regionale di Serie C1, si pubblica l'aggiornamento della classifica dei ripescaggi resa nota con C.U.n.47 del 03.06.2010:

1. NOCI CALCIO A CINQUE
2. CITTA'DI BARI CALCIO A CINQUE
3. VILLENEUVE BARLETTA
4. ALBERTO C5 S.P.VERNOTICO
5. AZZURRI MODUGNO
6. FOVEA
7. FUTSAL CAPURSO
8. REAL FOGGIA
9. FUTSAL MARTINA
10. BRUNDA
11. ATLETICO CANOSA
12. ADELFA IN MOVIMENTO
13. EFFE GI CASTELLANA
14. CASAMASSIMA

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/6/2010.**

Il Responsabile Regionale  
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente  
(F.to Vito Tisci)